



Stampa e Informazione

Corte di giustizia dell'Unione europea

COMUNICATO STAMPA n. 150/14

Lussemburgo, 13 novembre 2014

Sentenza nella causa C-443/13

Ute Reindl / Bezirkshauptmannschaft Innsbruck

I venditori di carne di pollame al dettaglio possono essere sanzionati se la carne fresca che vendono è contaminata da salmonella

La carne fresca di pollame deve soddisfare il criterio microbiologico relativo alla salmonella in tutte le fasi di distribuzione, compresa la vendita al dettaglio

La sig.ra Ute Reindl dirige una filiale austriaca di una società attiva nel commercio al dettaglio di prodotti alimentari (la MPREIS Warenvertriebs GmbH). Nel 2012, un ente preposto al controllo degli alimenti ha prelevato, presso detta filiale, un campione di petto di tacchino fresco sotto vuoto, prodotto e confezionato da un'altra impresa (in quanto la MPREIS è intervenuta solo in fase di distribuzione). Tale campione era contaminato da salmonella ed era pertanto «inadatto al consumo umano» ai sensi del diritto dell'Unione¹. Le autorità austriache hanno avviato un procedimento penale nei confronti della sig.ra Reindl per il mancato rispetto della normativa alimentare e le hanno comminato una sanzione pecuniaria. Avendo la sig.ra Reindl contestato la sanzione, l'Unabhängiger Verwaltungssenat Tirol (sezione amministrativa indipendente del Tirolo, Austria) si interroga sulla portata della responsabilità degli operatori del settore alimentare, laddove essi esercitino un'attività solo in fase di distribuzione.

Nella sua sentenza odierna, la Corte di giustizia dichiara che **le carni fresche di pollame contemplate dal diritto dell'Unione² devono soddisfare il criterio microbiologico relativo alla salmonella in tutte le fasi di distribuzione, compresa quella della vendita al dettaglio**. A tal proposito, la Corte rileva che il criterio microbiologico si applica ai «prodotti immessi sul mercato durante il loro periodo di conservabilità»³. L'espressione «prodotti immessi sul mercato» si riferisce a prodotti alimentari (quali la carne fresca di pollame) detenuti a scopo di vendita, di distribuzione o di altre forme di cessione, in cui è ricompresa quindi la vendita al dettaglio. Inoltre, non imporre il rispetto del criterio microbiologico in tutte le fasi di distribuzione (compresa quella la vendita al dettaglio) significherebbe compromettere uno degli obiettivi fondamentali della legislazione alimentare, vale a dire il conseguimento di un elevato livello di protezione della salute umana.

La Corte di giustizia dichiara altresì che **agli operatori del settore alimentare le cui attività attengono unicamente alla fase della distribuzione può essere comminata una sanzione pecuniaria per aver immesso in commercio un prodotto alimentare che non rispetta il criterio microbiologico**. Infatti, dal diritto dell'Unione risulta che gli Stati membri sono tenuti a determinare le misure e le sanzioni da applicare in caso di violazione della legislazione sugli alimenti e che tali sanzioni devono essere effettive, proporzionate e dissuasive. La Corte afferma che il sistema di sanzioni istituito dal diritto austriaco può contribuire al conseguimento dell'obiettivo fondamentale della legislazione alimentare (vale a dire un livello elevato di tutela della

¹ Regolamento (CE) n. 178/2002 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 28 gennaio 2002, che stabilisce i principi e i requisiti generali della legislazione alimentare, istituisce l'Autorità europea per la sicurezza alimentare e fissa procedure nel campo della sicurezza alimentare (GU L 31, pag. 1).

² Si tratta essenzialmente di polli, di galline ovaiole e di tacchini (v. allegato I del regolamento (CE) n. 2160/2003 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 17 novembre 2003, sul controllo della salmonella e di altri agenti zoonotici specifici presenti negli alimenti (GU L 325, pag. 1).

³ Regolamento (CE) n. 2073/2005 della Commissione, del 15 novembre 2005, sui criteri microbiologici applicabili ai prodotti alimentari (GU L 338, pag. 1), come modificato dal regolamento (UE) n. 1086/2011 della Commissione, del 27 ottobre 2011 (GU L 281, pag. 7).

salute umana) e che il giudice del rinvio è in ogni caso tenuto a verificare che detto sistema sia conforme al criterio di proporzionalità.

IMPORTANTE: Il rinvio pregiudiziale consente ai giudici degli Stati membri, nell'ambito di una controversia della quale sono investiti, di interpellare la Corte in merito all'interpretazione del diritto dell'Unione o alla validità di un atto dell'Unione. La Corte non risolve la controversia nazionale. Spetta al giudice nazionale risolvere la causa conformemente alla decisione della Corte. Tale decisione vincola egualmente gli altri giudici nazionali ai quali venga sottoposto un problema simile.

Documento non ufficiale ad uso degli organi d'informazione che non impegna la Corte di giustizia.

Il [testo integrale](#) della sentenza è pubblicato sul sito CURIA il giorno della pronuncia

Contatto stampa: Estella Cigna Angelidis ☎ (+352) 4303 2582